



**Corte dei Conti**  
**Sezione regionale di controllo per la Basilicata**  
**Potenza**

**Deliberazione n. 112/2014/PAR**

Parere n.27 /2014

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione	dr. Francesco Lorusso	
Consigliere	dr. Rocco Lotito	
Primo Referendario	dr. Giuseppe Teti	
Referendario	dr.ssa Vanessa Pinto	relatore

nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2014;

**Visto** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**Visto** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

**Visto** l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

**Vista** la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

**Vista** la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

**Vista** la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Bernalda, pervenuta in data 10 ottobre 2014;

**Vista** l'Ordinanza n. 93/2014 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario dott.ssa Vanessa Pinto

Udito il relatore;

### **FATTO**

Il Comune di Bernalda, premettendo che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, rappresenta la necessità di conoscere *“il valore di riferimento da cui partire per determinare la relativa misura della suddetta indennità”*.

In particolare, viene chiesto di sapere se *“per misura massima edittale di cui al DM 119/2000, debba intendersi quella edittale, chiaramente decurtata della percentuale di cui all'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 attesa l'impossibilità di riesperire i valori della suddetta indennità così come erano prima della Legge Finanziaria 2006- nella sua misura tabellare a livello, non di componente di base, ma di maggiorazioni di cui all'art. 2 del citato decreto applicativo 119/2000, maggiorazioni la cui perdurante legittimità necessiterà confermare con l'adozione di una deliberazione avente efficacia di accertamento dichiarativo per ogni esercizio finanziario di riferimento (Corte dei conti- Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 432/2013/PAR)”*.

In sintesi, il Sindaco del Comune di Bernalda chiede di sapere se sia possibile operare nei seguenti termini:

*“indennità amministratori risultante al 30.09.2005*

*+ maggiorazioni ex art. 2 del DM 119/2000 (in presenza delle condizioni ivi previste)*

*- Riduzioni del 10% sul tutto”*

### **DIRITTO**

#### **In via preliminare, sull'ammissibilità**

1.La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme

di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze. Nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) l'esercizio di tale attività consultiva è sottoposto a due condizioni preliminari, una di natura soggettiva (requisito soggettivo) e l'altra di natura oggettiva (requisito oggettivo).

#### **Requisito soggettivo**

**2.** Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, considerata la mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Sindaco del Comune di Pomarico, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente - si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.

#### **Requisito oggettivo:**

**3.** Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*".

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr. tra le altre, deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno

2009, n. 9; deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014 ).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la “materia della contabilità pubblica” non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa “(..) con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali” (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia della contabilità pubblica”.

4. Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una partecipazione all’Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione “non si rinvergono quei caratteri –se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da

*parte del legislatore*” (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa.

L’ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Inoltre, dal punto di vista formale, l’istanza di parere deve essere attivata con debite forme, adeguate al rilievo del compito richiesto (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 27/2011), nonché essere formulata secondo le precise prescrizioni, tra cui:

- a) dovrà concernere l’interpretazione e/o la portata di un determinato assetto normativo che possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui generali equilibri di bilancio;
- b) essere finalizzata ad ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale;
- c) essere adeguatamente motivata, e ciò al fine di perimetrare o rendere possibile la perimetrazione dell’oggetto stesso del quesito.

5. Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo - in particolare - l’interpretazione della normativa sulle indennità di funzione dei pubblici amministratori. Pertanto, la presente richiesta di parere, essendo conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, può essere esaminata nel merito.

### **Nel Merito**

6. Al fine di rispondere al quesito risulta necessario effettuare una sintetica ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento.

7. Come noto, l’istituto in esame è parte integrante dello *status* economico degli amministratori degli Enti locali, così come disciplinato ai sensi del Titolo III, Capo IV, artt. 79-87 del Dlgs 267/2000 (Testo unico degli Enti locali, per brevità anche “Tuel”).

Il relativo statuto giuridico è oggi disciplinato, unitamente ai gettoni di presenza, ai sensi dell’art. 82 Tuel che ripropone, almeno nell’originaria formulazione, il contenuto della

previgente normativa (i.e art. 23, Legge 265/1999 “Disposizioni in materia di autonomia e coordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla legge 142/1990”).

**7.1** Ai sensi del comma 8 dell’art. 82 Tuel (già comma 9 dell’art. 23 della legge 265/2000) la determinazione della misura di tale indennità di funzione è demandata, nella sua disciplina di dettaglio, ad un decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 400/88, sentita la conferenza stato- città e autonomie locali, nel rispetto di determinati criteri.

Ai fini dell’individuazione della misura di tale diritto economico, i criteri codificati dal legislatore sono:

- a) l’equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) l’articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente.

(cfr. comma 8, lett. a) e b) art. 82 Tuel)

**7.2** Tale disciplina di dettaglio è contenuta nel DM 119 del 20 aprile 2000, adottato in esecuzione del previgente art. 23 della legge 265/2000 e tutt’oggi vigente, in quanto il nuovo regolamento previsto ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DI 78/2010 convertito nella legge 122/2010<sup>1</sup> non risulta ancora approvato.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del Decreto 119/2000, la misura dell’indennità di funzione si compone di una parte fissa e di una parte eventuale e variabile. La parte fissa è determinata “*in relazione alle categorie di amministratori ed alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto*” (cfr art. 1, comma 1); la parte variabile è data dalle maggiorazioni applicate al

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 5, comma 7, D.L. 78/2010 “*Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presentedisposizione i comuni con meno di 1000 abitanti*”.

ricorrere di determinate circostanze, tassativamente previste ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto in esame.

Infatti, l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 2 è solo eventuale, dovendone ricorrere, in concreto, i relativi presupposti. La sussistenza in concreto di tali presupposti deve essere verificata, di volta in volta, con riferimento a ciascuno esercizio finanziario di riferimento.

In particolare, secondo quanto precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 5/2000, tali meccanismi incrementali, possono essere applicati solo a seguito di specifica verifica dei dati finanziari derivanti dall'ultimo bilancio approvato in rapporto ai dati riportati nelle tabelle B, B1, C e C1. In caso di esito positivo della verifica, tali maggiorazioni sono applicate in via automatica (cfr. circolare Ministero Interno n. 5/2000)<sup>2</sup>

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 5/2000, ha precisato che *“l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, e' effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione.”* Nell'ambito di tale determinazione va certificata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tali maggiorazioni, e ciò anche in chiave meramente confermativa, nel caso in cui da un esercizio all'altro tali presupposti risultino immutati (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Lombardia, delibera 418/2010 e n. 432/2013)

Con riferimento alle rideterminazioni di tale indennità di funzione operate per “scelta politica” ai sensi (dell'allora vigente) ultimo comma dell'art. 23 della legge 265/1999 *“attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti* (cfr. circolare n.5/2000 Ministero Interno).

---

<sup>2</sup>Cfr. circolare Ministero dell'Interno n. 5/2000 *“(.) Come già evidenziato negli aspetti generali della circolare, si sottolinea che l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 2 del decreto ai fini della maggiorazione degli importi stabiliti dalla tabella A, è automatica per gli enti che versino nelle condizioni previste dal medesimo articolo. “*

**7.3** Tale facoltà di rideterminazione “politica” dell’indennità di funzione, in origine trasfusa nel comma 11 dell’art. 82 Tuel<sup>3</sup>, è stata definitivamente abolita ad opera dell’art. 76, comma 3, del D.l. 112/2008<sup>4</sup>.

**8.** Sempre nell’ottica di contenimento e razionalizzazione dei costi della politica, il legislatore ha introdotto, ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), la previsione di una decurtazione pari al 10% delle indennità di funzione (e dei gettoni di presenza) spettanti agli amministratori locali alla data del 30 settembre 2005.

In particolare ai sensi di tale articolato normativo *“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (..)”; b) delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate*

---

<sup>3</sup>Nella sua formulazione originaria il comma 11 dell’art. 82 Tuel prevedeva che *“Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.*

<sup>4</sup> Con l’art. 2, comma 25 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) tale possibilità di incremento viene negata anche nel caso mancato rispetto del patto di stabilità fino all’accertamento del rientro dei parametri.

L’art. 76, comma 3, del DL 112/2008 abolisce definitivamente tale possibilità, stabilendo che *“L’articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e’ sostituito dal seguente: “La corresponsione dei gettoni di presenza e’ comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita”.*

*spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione delle carica rivestita”*

La natura strutturale o transitoria di tale decurtazione è stata oggetto di un vivace dibattito ermeneutico.

**8.1** Sul punto si è espressa la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/2012, affermandone il carattere strutturale.

In particolare ai sensi della suddetta delibera viene precisato che *“In mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006”*.

Secondo le Sezioni riunite la disposizione di cui all’art. 1, comma 54, legge 266/2005 è *“disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire il valore delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”*.

Per l’effetto, sempre secondo l’approdo ermeneutico delle Sezioni riunite, *“essendo il D.l 78/2010 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori, non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”*. (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012).

**9.** La Sezione Autonomie della Corte dei conti è intervenuta di recente, con deliberazione n. 24/2014, al fine di pronunciarsi sul rapporto, in termini di eventuale incisione/inibizione, tra riduzione strutturale di cui all’art. 1, comma 54 della legge 266/2005 ed operatività dei meccanismi di calcolo di cui al DM 119/2000, e ciò con particolare riferimento alle variazioni demografiche – *medio tempore*- intervenute.

Sul punto, la Sezione Autonomie, nel confermare il carattere strutturale, e non meramente transitorio o eccezionale, delle riduzioni previste dall’art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006, ritiene che tale decurtazione non possa considerarsi preclusiva dei meccanismi – in aumento ovvero in diminuzione- previsti dal DM 119/2000 né possa incidere sull’operatività degli stessi.

Al riguardo, la Sezione Autonomie evidenzia come *“la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 non rilevi con riferimento al meccanismo di determinazione tabellare per*

*scaglioni previsto dal DM 119/2000, ancora vigente” e che “(..) la quantificazione dell’indennità degli amministratori si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite”.*

Tale soluzione, sempre secondo quanto chiarito dalla Sezione Autonomie, contempera le opposte esigenze di contenimento e razionalizzazione dei conti pubblici sottese alla normativa vigente (da un lato) e di tutela delle ragioni di parità di trattamento e di effettività di tutela dell’accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al sopra citato regolamento (dall’altro lato).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la questione di massima rimessa all’attenzione della Sezione Autonomie viene risolta nel senso che *“La previsione di cui all’art. 1, comma 54, della legge 26 dicembre 2005 n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal DM 119/2000, ancora vigente, talchè, nel caso in cui l’Ente transiti in diversa classe demografica, l’indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità”.*

**10** Alla luce dal percorso argomentativo seguito dalla Sezione Autonomie, si ritiene che il relativo approdo ermeneutico comprenda l’intero meccanismo di calcolo della indennità di funzione, nella sua componente fissa (ex art. 1 del DM 119/2000) e nella sua componente eventuale e variabile (ex art. 2 del medesimo provvedimento).

Peraltro è la stessa Sezione Autonomie a connotare in via unitaria tale meccanismo tabellare, precisando che *“Tale decreto ministeriale ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti – suddivise in dieci classi- ed articolati in una componente fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti”.*

Una diversa interpretazione, contrasterebbe con la *volutas legislatoris* che ai sensi del comma 8, lett. a) e b) dell’art. 82 Tuel ha previsto entrambi i criteri per la determinazione della misura “base” dell’indennità di funzione, risolvendosi – di fatto – nell’introduzione di un nuovo criterio di determinazione, basato esclusivamente sulla componente fissa data dal parametro demografico.

La *ratio* sottesa ai suddetti criteri di misurazione è unica ed è unitariamente volta a tutelare lo *status* economico degli amministratori locali, in termini di parità di trattamento rispetto ad un medesimo carico di lavoro, responsabilità e risultati raggiunti (entrate proprie e capacità di spesa).

A tale fine, gli indici di “perequazione” utilizzati (ex art. 82, comma 8, lett. a) e b) e artt. 1 e 2 del DM 119/2000) sono:

- la categoria di amministratori;
- la dimensione demografica, considerata anche nella sua parte “fluttuante”;
- l’incremento dell’attività dell’ente, così come rilevato in base alla percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- la capacità di spesa dell’Ente, rilevata sulla base della spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato.

Ed è in tale ottica che si ritiene di interpretare la circolare n.5/2000 del Ministero dell’Interno, nella parte in cui precisa che la presenza di determinati indici finanziari (entrate e capacità di spesa superiori alle medie riportate nelle tabelle), costituisce il presupposto per l’applicazione dei rispettivi meccanismi incrementali (cfr. Ministero del Tesoro, circolare n.5/2000 “*i dati riportati nelle tabelle servono solo a fornire indicazioni dirette a verificare lo stato dell’entrata e della spesa corrente di ogni singolo ente. Laddove la situazione in atto dell’entrata e della spesa risulti maggiore rispetto a quella indicata nelle citate tabelle, viene in rilievo un incremento dell’attività dell’ente e la capacità di assorbire eventuali maggiori spese che giustificano eventuali incrementi delle indennità.*”).

Diversamente opinando, la circolare in questione farebbe coincidere la *ratio* della norma con la sua copertura finanziaria.

Sul punto si era, peraltro, già espresso il Ministero dell’Interno con circolare n. 5 del 28 giugno 2006, chiarendo che “*andrà ridotta del 10% la misura base del compenso che, come indicato nella circolare n. 5 del 2000, è costituita dagli importi indicati nella tabella A del predetto decreto ministeriale comprensivi delle maggiorazioni previste dall’art. 2 del medesimo decreto.*”

**11** Fermo quanto sopra, occorre rilevare che ai sensi del comma 136 dell’art. 1 della legge 56/2014 “*I comuni interessati dalle disposizioni di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti*”.

Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, sono esclusi dal computo esclusivamente gli oneri relativi a permessi retribuiti, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.

Da quanto sopra ne consegue, che nel calcolo delle indennità di funzione, così come degli altri oneri compresi nel computo, si dovrà tenere conto di tale tetto massimo di spesa complessivo, operando, nel riparto del relativo importo, le dovute rideterminazioni, anche in diminuzione, qualora necessarie ad assicurare il rispetto del suddetto disposto normativo.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Bernalda con la nota in epigrafe citata.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente e al Presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2014

**IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE**

F.to Dott. Francesco LORUSSO

**I MAGISTRATI**

F.to Dott. Rocco LOTITO

F.to Dott. Giuseppe TETI

F.to Dott.ssa Vanessa PINTO- relatore

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2014

**IL FUNZIONARIO**

**PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO**

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO